



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione II civile -

in composizione monocratica nella persona del dott. Federico Ruffi, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2015, promossa con atto di citazione notificato in data 1 ottobre 2013 a ministero dell' Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche del Tribunale di Milano

BANCA

in persona del legale

PARTE ATTRICE

GARANTE

CONTRO

PARTE CONVENUTA

CONIUGE

E CONTRO

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria

CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 17 marzo 2015 i procuratori delle parti precisavano

Parte attrice come da foglio siglato dal giudice acquisito mediante scanner qui riprodotto.

Per i convenuti come da foglio di precisazione delle conclusioni telematico qui riprodotto



**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
PER LA BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.**

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis* e previa le
declaratorie del caso, così giudicare:

1) dichiarare Inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti della Banca
Spa l'atto di costituzione di fondo patrimoniale
stipulato tra i coniugi _____ in
data 30.9.2010 per atto n. rep. _____ Notaio Dott.
_____ ordinando conseguentemente al Conservatore dei
Registri Immobiliari di Milano l'annotazione della sentenza avente
ad oggetto i seguenti beni immobili:

In Comune di Limbiate, in parte del fabbricato sito in
_____, le seguenti porzioni immobiliari:

abitazione posta ai piani _____, composta da otto vani catastali e
precisamento in locale cucina, servizio e due terrazzi al piano
terra, due locali e servizio al piano seminterrato; tre locali, due
bagni, disimpegno e due balconi al piano primo; un locale e
rispositorio al piano sottotetto. Censita nel Catasto Fabbricati del
Comune di _____ come segue:

RC € 826,33.

autonoma posta al piano
censita nel Catasto Fabbricati del Comune _____

RC € 68,17.

2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con ossequio.

Milano, li 16 Marzo 2015



CONCLUSIONI PER

Piacca all'ill.mo Giudice monocratico del Tribunale di Milano, anche nella sua veste di Giudice Istruttore, reietta ogni diversa istanza eccezione o deduzione, giudicare:

-- Nel merito: respingere le domande proposte da BANCA

S.p.a. nei confronti dei convenuti perché infondate in fatto e diritto per le ragioni espresse in narrativa, con rifusione delle spese di lite.

Ex Parte Creditoris



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La BANCA S.p.A. ha adito questo tribunale, premettendo in fatto:

- di essere creditrice di GARANTE dell'importo di € 233.195,03 in virtù di fideiussioni dal medesimo rilasciate a garanzia dei debiti contratti dalla S.p.A. (successivamente fallita)
- di avere per l'effetto ottenuto l'emissione nei confronti dello stesso GARANTE di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in data 23 aprile 2014

Ciò premesso, ha chiesto dichiararsi la natura simulata o, in subordine, la dichiararsi la inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra i coniugi in data 30.09.2010 a ministero del Notaio - Rep. Racc. avente ad oggetto il bene immobile sito in abitazione censita al Catasto dei Fabbricati come segue, oltre ad autorimessa censita al Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune come segue, RC € 68,17.

I CONIUGI si sono costituiti contestando la fondatezza delle avverse domande e chiedendo, conseguentemente, il rigetto delle stesse. Concessi termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. ma senza svolgimento di attività istruttoria le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

L'esame della domanda proposta dalla parte adita rende opportuno il sintetico richiamo di alcuni principi generali in materia di domanda di declaratoria di inefficacia relativa (revocatoria) ex art. 2901 c.c.

- 1) L'azione revocatoria (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore sul patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, ancorché non accertata giudizialmente (non costituendo, quindi, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito, l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionati, non caricati o soltanto eventuali) (cfr. Cass. civ., Sez. IV, 10/03/2006, n.5246; Cass. civ., Sez. I, 02/04/2004, n.6511; Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 5246).
- 2) Ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. (cfr. Cass. 26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass. 1.6.2000 n. 262; Cass. 17.10.2001 n. 12678; Cass. 5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino 5.3.2001). Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto



nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell' "eventus damni" (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471).

- 3) Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n.7507; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430). Non è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430). Ulteriormente, deve ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. civ., Sez. IV, 29/07/2004, n. 14489; Cass. civ., Sez. IV, 01/06/2000, n. 7262).
- 4) Con riguardo alla posizione del fideiussore (i cui atti dispositivi sono senz'altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio *de quo*), l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito e cioè al momento in cui viene prestata la fideiussione (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sicché è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova del *consilium fraudis* (cfr. ancora Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591 e Cassazione civile sez. II, 4 giugno 2001, n. 7484).
- 5) La giurisprudenza ormai consolidata – sia di legittimità sia di merito – ha affermato la piena revocabilità, con atto a titolo gratuito, della costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, essendosi osservato che la costituzione del fondo patrimoniale è un atto a titolo gratuito anche se effettuata da entrambi i coniugi, in quanto non sussiste, neanche in tale ipotesi, alcuna contropartita a favore dei costituenti, con la conseguenza che l'atto di costituzione può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori, per mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (cfr. Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591; Cassazione civile sez. IV, 17 giugno 1999, n. 6017; Cassazione civile sez. I, 18 settembre 1997, n. 9292; Cassazione civile sez. IV, 9 aprile 1996, n. 3251; Cassazione civile sez. I, 2 settembre 1996, n. 8013; Cassazione civile sez. I, 18 marzo 1996, n. 2604; Tribunale Cagliari, 19 maggio 1998; Pretura Pordenone, 1 ottobre 1997; Tribunale Napoli, 16 gennaio 1997; Tribunale Terni, 21 aprile 1997; Tribunale Cagliari, 26 febbraio 1997; Tribunale Cagliari, 10 dicembre 1996; Corte appello Roma, 22 luglio 1996; Tribunale Nocera Inferiore, 14 marzo 1996; Tribunale Milano, 17 novembre 1994).
- 6) La natura gratuita di tale atto ha, anzi, come logica conseguenza l'applicabilità del n. 1) e non del n. 2) dell'art. 2901 c.c., con correlato esonero del creditore che agisce in revocatoria dall'onere di provare la mala fede o *scientia damni* (o, peggio ancora, la



participatio fraudis) dell'altro soggetto che abbia partecipato alla costituzione del fondo (cfr. Tribunale Napoli, 27 gennaio 1993).

Dai principi richiamati in premessa (ed in particolare dal n. 4) deriva che IL GARANTE era, alla data di conclusione dell'atto di costituzione del fondo (avvenuto in data 30 settembre 2010: cfr. atto prodotto come doc. 2 attoreo), già debitore della BANCA S.P.A., atteso che egli aveva prestato garanzie fideiussorie con tre distinti atti di cui due – quello del 1996 (doc. 5) e quello del 2000 (doc. 6) – sicuramente anteriori, mentre la terza fideiussione è priva di data. Inconferenti – ed a tratti incomprensibili – appaiono le difese sul punto di GARANTE, allorquando egli sostiene che, nell'assumere le garanzie, non sarebbe stato consapevole di assumere direttamente un debito¹. È sufficiente esaminare il tenore delle clausole della prima fideiussione per appurare che la stessa veniva ad impegnare a prima richiesta lo stesso convenuto al punto che la garanzia – secondo il dettame di Cass. sez. un., 18 febbraio 2010, n. 3947 – ben potrebbe essere ricondotta nell'ambito del contratto autonomo di garanzia.

Nessun dubbio, poi, può sussistere sulla natura totalmente gratuita dell'atto di disposizione, atteso che la costituzione del bene in fondo patrimoniale – alla luce della giurisprudenza sopra menzionata – risulta pacificamente ricondotta nell'ambito degli atti a titolo gratuito. L'ossequio al costante insegnamento della Suprema Corte è sufficiente a superare la suggestione di parte convenuta in ordine alla impossibilità di configurare la costituzione di fondo patrimoniale quale atto di disposizione dovendosi del resto osservare che tale atto rende evidentemente più difficile la realizzazione della garanzia patrimoniale da parte dell'attrice.

La conseguenza è che, presupposto della revocabilità non era l'*animus nocendi* (o "dolosa preordinazione"), ma il *consilium fraudis*, cioè la mera consapevolezza del pregiudizio arrecato (*eventus damni*) con l'atto di disposizione, per di più in capo al solo debitore, essendo irrilevante lo stato soggettivo del terzo.

Orbene, appare veramente difficile sostenere che IL GARANTE non avesse consapevolezza del fatto che la costituzione di fondo patrimoniale - col particolare vincolo creato sul bene e con i conseguenti ostacoli anche in sede esecutiva - avrebbe pregiudicato le ragioni del proprio creditore. Le deduzioni sul punto del convenuto appaiono del tutto generiche, dovendosi solo ribadire, al riguardo, quanto rammentato in precedenza, e cioè che ai fini dell'azione revocatoria non è necessaria la prova di una scienza diretta e circostanziata; e che è sufficiente il grave e non conoscibile di tale pregiudizio. Il che vale a rendere del tutto ultronee le deduzioni di GARANTE in ordine alla sussistenza di una ignoranza scusabile.

¹ "Orbene, nel caso in esame, a parte l'atto in sé, non possono sussistere i presupposti sopra richiamati, in quanto IL GARANTE neppure immaginava che la sola concessione della fideiussione lo avrebbe impegnato come se il debito del garantito fosse già certo, liquido ed esigibile.

La circostanza certo non traspare dal testo dell'atto costitutivo della garanzia vieppiù predisposto dalla banca (doc. 6 e 7 fasc. attoreo), nei cui patti non viene neppure adombrato che gli atti dispositivi del patrimonio del garante sono revocabili a prescindere dall'effettiva sussistenza della posizione debitoria del garantito.

Per il principio della buona fede nella conduzione delle trattative, sarebbe stato obbligo del soggetto predisponente le clausole contrattuali avvisare il garante che nei confronti della banca, ai fini di un'eventuale azione ex art. 2901 c.c. doveva intendersi apprezzata la mera aspettativa di credito anziché l'effettiva esigibilità dello stesso.

IL GARANTE infatti, non poteva certo essere al corrente dell'artificio giurisprudenziale che con una fictio giuridica trasforma un eventuale debito futuro in un'obbligazione certa, liquida ed esigibile, così inibendo il garante dal compiere azioni che diminuiscano o rendano più faticosa l'esecuzione sul suo patrimonio.

Stando in detti termini il fatto storico, è evidente che nel caso di specie non sussiste il presupposto del *consilium fraudis* necessario per la revocabilità dell'atto contestato".



Atteso dunque:

- che, trattandosi di atto dispositivo posteriore al sorgere del credito, non era necessaria la prova della dolosa preordinazione, ma era sufficiente la prova della *scientia damni*, cioè della mera consapevolezza del pregiudizio arrecato con l'atto di disposizione;
- che, trattandosi di atto a titolo gratuito, il creditore era esonerato dall'onere di provare la mala fede o *scientia damni* dell'altro soggetto che aveva partecipato alla costituzione del fondo;

appaiono sussistere tutti i presupposti per la declaratoria di inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto con cui è stato costituito il fondo patrimoniale.

Inefficacia integrale - va precisato - poiché i CONVENUTI, in quanto coniugati dal 1972, erano (come desumibile dallo stesso atto notarile di costituzione del fondo) in regime di comunione legale dei beni (art. 228 l. 19 maggio 1975, n. 151) per tutti gli acquisti successivi al termine biennale stabilito nella stessa legge di riforma del diritto di famiglia.

Poiché, quindi, l'immobile (acquistato nel 1987: cfr. sempre atto notarile) era in comunione legale dei beni, vale il principio per cui *"la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione (principio affermato ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ.)"* (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6575 del 14/03/2013). Logica conseguenza è che anche la declaratoria di inefficacia deve colpire l'atto di costituzione del fondo patrimoniale nella sua interezza (e non limitatamente alla quota del coniuge debitore), salvo quanto previsto dalla Suprema Corte nella successiva fase esecutiva.

Concludendo, il tribunale deve dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti della BANCA S.P.A. dell'atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra i coniugi in data 30.09.2010 a ministero del Notaio - Rep. Racc. avente ad oggetto il bene immobile sito in Comune di , via abitazione censita al Catasto dei Fabbricati come segue, RC € 826,33, oltre ad altre immobili censite al Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune come segue, RC € 68,17.

La presente statuizione, nei limiti in cui la domanda attorea risulta accolta, costituisce titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei RR.II., trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i nuovi parametri del P.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012) entrato in vigore - ex art. 29 - il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 77 del 2 aprile 2014), e per espressa previsione normativa (art. 28) applicabile alle LIQUIDAZIONI effettuate dopo l'entrata in vigore della disciplina. Si osserva, infatti, che l'attività difensiva si è esaurita in data successiva al 3 aprile 2014, essendo cessata con lo scadere del termine per il deposito delle memorie di replica.

Ponendosi l'attività difensiva a cavallo delle due discipline, deve trovare applicazione il principio - enunciato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. 12 ottobre 2012, n. 17406) - di applicazione dei nuovi criteri di liquidazione del compenso per l'intera attività.



In particolare, la liquidazione avverrà per fasi (art. 4, c. 5); tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata; dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive del cliente; dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4, c. 1); e dando applicazione – nei casi in cui ciò è consentito - al principio per cui nei giudizi per pagamento di somme il valore della controversia viene determinato sulla scorta della somma effettivamente attribuita alla parte vincitrice, e non della somma domandata (art. 5 c. 1). Il tutto secondo il seguente conteggio, che assume come scaglione di riferimento quello da € 52.000,00:

Fase	Compenso medio	Art. 4, c. 1	Ripporto	Art. 4, c. 2	Ripporto	Art. 6	Totale
Studio	2430	0,8	1944	1,2	2377,8	1	2332,8
Introduzione	1550	0,8	1240	1,2	1240	1	1488
Istruttoria/trattazione	5400	0,5	2700	1,5	3240	1	3240
Decisione	4050	1	4050	1,2	4860	1	4860
Totale	13430	0,7	9934		11920,8		11920,8

Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del 15%. L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.

Il tenore della controversia inducono, anzi, questo tribunale, all'uso del potere officioso previsto dall'art. 96, comma III, c.p.c.

Tale norma, ha introdotto un meccanismo che, sulla scia della dottrina e delle prime pronunce della giurisprudenza, deve ritenersi non solo e non tanto risarcitorio, quanto anche e soprattutto sanzionatorio (in virtù della finalità di scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia), e come tale sottratto (a differenza dell'ipotesi di cui all'art. 96, comma I, c.p.c.) dalla rigorosa prova del danno, essendo lo stesso condizionato unicamente all'accertamento di una condotta di grave negligenza o addirittura malafede processuale della parte (cfr. Tribunale di Varese 21 - 22 gennaio 2011; Trib. di Piacenza 22 novembre 2010; Tribunale di Piacenza, 7 dicembre 2010; Trib. Verona 20 settembre 2010; Trib. Milano 29 agosto 2009). Scopo della norma è la repressione del danno che viene arrecato direttamente alla controparte (si pensi all'allungamento della tempistica nell'esercizio dei propri diritti) ma si pensi – nel caso delle imprese – alla necessità di affrontare oneri aggiuntivi quale l'appostamento di un "fondo rischi", per i crediti incagliati o in sofferenza, oppure l'incremento delle difficoltà e dei costi dell'accesso al finanziamento bancario, ad esempio, come strumento delle anticipazioni su fatture), ma indirettamente anche all'Erario con la congestione degli uffici giudiziari e l'incremento del rischio del superamento della ragione costituzionale della ragionevole durata del processo con ricadute anche di tipo risarcitorio, stante il pericolo di condanna dello Stato alla corresponsione dell'indennizzo *ex lege* 89/2001.

Quantum ad profilo personale, va rammentato che *"una volta riconosciuta la temerarietà della lite, pur in mancanza di dimostrazione di concreti e specifici danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti allo svolgimento del processo, è giustificabile che il giudice, avuto riguardo a tutti gli elementi della controversia, provveda comunque al risarcimento del danno. Non si tratta di riconoscere un danno in re ipsa - il che sarebbe contrario alla logica della necessaria individuazione del danno come danno-conseguenza - bensì di prendere atto, secondo nozioni di comune esperienza, che il subire iniziative giudiziarie pretestuose o resistenze temerarie a fondate pretese giudiziali, comporta la sicura verifica, a carico della parte vittoriosa, di una perdita economica e di danni di natura psicologica"* (Cass. civ., Sez. VI, 12/10/2011, n. 20995).



Nella specie, il tribunale non può esimersi dal rilevare come l'intero apparato delle difese dei convenuti apparisse, oltre che assolutamente generico ed a tratti evanescente, del tutto in contrasto con una consolidata – anzi granitica – giurisprudenza della Suprema Corte. L'accoglimento della tesi dei convenuti avrebbe presupposto la totale disapplicazione di insegnamenti pluriennali di legittimità e peraltro sulla base di non meglio identificabili argomentazioni, atteso che gli stessi convenuti non hanno saputo offrire elementi a supporto di una concreta revisione dell'impostazione giurisprudenziale costantemente seguita in tutte le Corti. Appare allora evidente che la scelta processuale dei convenuti di resistere in giudizio appare qualificabile – quand'anche non si voglia disquisire di vera e propria mala fede processuale² – in termini di grave ed inescusabile negligenza, come tale meritevole della sanzione a tal fine approntata dal legislatore.

Quanto alla determinazione del danno, ritiene il tribunale di poter fare ricorso al criterio equitativo, fissando la misura della condanna nel 5% circa del capitale a cui la Banca si trova costretta ad agire. È infatti da ritenersi che il danno creato dall'abuso dello strumento processuale incida non sul profilo delle spese di lite in sé (come invece si era ragionato all'epoca della - temporanea - introduzione del quarto comma dell'art. 385 c.p.c.), ma sul capitale vero e proprio, attesa l'incidenza che l'abuso dello strumento processuale ha sull'equilibrio economico complessivo del soggetto destinatario dell'opposizione. Del resto è agevole osservare che la costituzione di fondo patrimoniale, ritardando l'azione esecutiva della Banca, ha inciso sui tempi di realizzazione del credito, e quindi sul diretto soddisfacimento del medesimo.

P.C.M.

il Tribunale di Milano, sezione di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) revoca e dichiara inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti di BANCA S.P.A. il seguente atto dispositivo:

*atto di costituzione di fondo patrimoniale stipulato tra i coniugi
in data 30/09/2000 a ministero del Notaio - Rep.
/Racc. , avente ad oggetto il seguente bene immobile
in comune di a parte del fabbricato A, in via
a) abitazione censita al Catasto dei Fabbricati come segue,
b) autorimessa censita al Catasto dei Fabbricati del medesimo Comune come segue,*

- 2) dichiara l'istituzione di cui al capo n. 2 titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.;

² Anche se certe citazioni ben si prestano ad una tale valutazione. Tanto per fare un esempio, a pag. 6 della conclusionale si legge "In proposito va osservato che la costituzione del fondo patrimoniale, stando alle finalità ed al regime previsto dal codice civile, deve essere considerato atto di adempimento dell'obbligo di contribuzione ai bisogni della famiglia previsto dall'articolo 143 c.c. ovvero come adempimento di un dovere morale, come tale non suscettibile di revocatoria ordinaria (In tal senso cfr. Trib. Milano 17 novembre 1994, Trib. Padova 1995/156; Cass. civ. 09/04/1996 n. 3251; idem. 2/09/1996 n. 8013)".

Ebbene se si prende – ad esempio – la massima di Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3251 del 09/04/1996 (ITALGIURE), si legge "Con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l'art. 170 cod. civ. - secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia - non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo. Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l'inefficacia nei propri confronti dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale" [sottolineatura di questo estensore], e cioè l'esatto contrario di quanto asserito dalla parte.



- 3) condanna I CONIUGI in solido al pagamento in favore
di BANCA S.P.A. delle spese processuali che liquida in €
11.920,80 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in
virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.;
- 4) condanna ex art. 96, comma III, c.c. I CONVENUTI in
solido al pagamento in favore di BANCA S.P.A.
dell'importo di € 11.000,00.

Sentenza per legge esecutiva.
Milano, 13/06/2015

Il Giudice
Dott. Federico Rolfi

EX PARTE CREDITORIS

